

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Oggetto: parere salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026/2028

Verbale n.ro 4 del 22 giugno 2026

Il revisore ha ricevuto in data 17 giugno 2026, copia della proposta di deliberazione del Consiglio Comune avente ad oggetto: Verifica degli equilibri generali e assestamento di bilancio alla data del 28 maggio 2026 ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 18 del regolamento di contabilità. Verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, ai fini dell'adozione di provvedimenti di assestamento generale del Bilancio da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 8, del TUEL 267/2000.

PREMESSA

- Con deliberazione n. 22 in data 29 dicembre 2025, il Consiglio Comunale ha approvato Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028;
- Con deliberazione n. 2 in data 08 maggio 2026, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025, determinando il seguente risultato di amministrazione;

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 (A):				238.200,82
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025. ⁽⁴⁾				22.829,87
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				
Fondo anticipazioni liquidità				
Fondo perdite società partecipate				
Fondo contenzioso				
Fondo obiettivi di finanza pubblica				991,00
Altri accantonamenti				23.775,00
Totale parte accantonata (B)				47.595,87
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				158.009,55
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.474,72
Altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				159.484,27
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				1.729,84
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				29.390,84
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

- in data 10/04/2026 si è proceduto con deliberazione n.ro 11 della Giunta Comunale al riaccertamento dei residui.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a

svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio dell'Unione ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati e presenti i seguenti documenti;

- la relazione Tecnico-Finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026/2028 rilasciata in data 28 maggio 2026
- la **dichiarazione di insussistenza** dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante il non equilibrio della gestione residui che registra, al 28 maggio 2026, un

saldo negativo, tra riscossioni e pagamenti in conto residui, di € 148.083,58, probabilmente in parte dovuto alla mancata regolarizzazione contabile dei provvisori di entrata (che complessivamente ammontano ad € 167.138,78);

- la dichiarazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- la dichiarazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dagli atti a corredo emerge:

- che alla data del 28 maggio 2026 non sussistono debiti fuori bilancio;
- la flessione del saldo di cassa al 28 maggio, rispetto al saldo al 1° gennaio 2026, che l'Ente attribuisce alla normale dinamica di realizzazione delle entrate tributarie che penalizza il 1° semestre dell'anno, e con una consistenza attuale che ha comportato la necessità di fare ricorso alla anticipazione di tesoreria
- il rispetto degli equilibri della previsione complessiva di competenza e di gestione relativi agli esercizi 2026, 2027 e 2028;
- il permanere degli equilibri, per le previsioni assetate, tra entrate e spese correnti ed in conto capitale;
- il permanere degli equilibri della gestione entrate e spese correnti ed in conto capitale;
- il permanere di pareggio nella gestione delle spese/entrate per servizi per conto terzi per la gestione di competenza;
- che il FCDE risulta essere congruo;

per quanto sopra

L'Organo di Revisione

- dà atto che permane lo stato di equilibrio di bilancio e che, pertanto, non occorre adottare alcuna variazione al bilancio di previsione finalizzata ad assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 28 maggio 2026;
- preso atto della regolarità della gestione di cassa;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2026-2028;
- che l'impostazione del bilancio 2026-2028 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo 1

RACCOMDANDA

Il costante monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa;
la verifica della gestione dei residui
e per quanto sopra

esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Alessandria, 22 giugno 2026.



Il revisore